



Al Sig. Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza
Prefetto Franco Gabrielli

R o m a

e, per conoscenza:

Al Sig. Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali - Dipartimento della p.s.
Vice prefetto Maria De Bartolomeis

R o m a

Oggetto: prestazioni di lavoro straordinario rese in supero agli ordinari limiti mensili non retribuite.
- Sollecito comunicazioni adeguate e fissazione riunione prevista dall'art. 16, co. 5 Anq.

Signor Capo della Polizia,
facendo seguito a precedenti note aventi per oggetto «*art. 16, co. 5 Anq, criteri di massima ripartizione lavoro straordinario*» – ben quattro, fino ad ora – ci vediamo costretti a chiederLe nuovamente di far sì che codesto Dipartimento della pubblica sicurezza adempia alle precise prescrizioni contenute nella citata normativa pattizia, anche in relazione al notevole aggravarsi – rispetto al passato anche recente – dei ritardi nella liquidazione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario rese in supero agli ordinari limiti mensili e non retribuite, ancora inspiegabilmente ferme nel cd. *terzo basket*.

Come noto detta norma prevede, entro febbraio di ogni anno, un esame preventivo con i sindacati dei «*criteri di massima concernenti le modalità di ripartizione del monte ore di lavoro straordinario*», nonché il riscontro successivo dell'«*andamento del ricorso alle ore di lavoro straordinario nell'anno precedente*»: in questo caso il 2018, le cui eccedenze restano ancora quasi del tutto inevase.

Molte volte abbiamo chiesto chiarimenti su questi incomprensibili ritardi, che ci eravamo illusi si sarebbero quantomeno – proprio per il 2018 – con la promulgazione del primo “decreto-sicurezza” e lo stanziamento, proprio a tal fine, di oltre 38 milioni di euro (art. 33, d.l. 4 ottobre 2018, n. 11). Invece i ritardi si stanno viepiù aggravando e le risposte che l'Amministrazione fornisce ai quesiti inducono ulteriore allarme perché richiamano impropriamente altra norma pattizia – l'art. 10, co. 6, d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39. Come Sindacato l'abbiamo approvata solo come garanzia dell'esigibilità del credito vantato dai colleghi e non certo come giustificazione per protrarre fino al limite dei tre anni il ritardo nella relativa liquidazione. Questo, oltretutto, senza fornire alcuna spiegazione sulle motivazioni.

Vale a questo proposito ricordare che, ancora una volta, una problematica di siffatte dimensioni incomprensibilmente investe – in seno al Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico – la sola Polizia di Stato e che, a norma dell'art. 23, co. 1, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, spetta alla contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, tenuto conto delle risorse stanziare per i trattamenti economici accessori, far sì che si giunga alla necessaria «*graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie*». Questa norma primaria appare coerente con quella contenuta nell'Anq del 2010, che però negli ultimi anni è stata inspiegabilmente disattesa.

In attesa di un cortese cenno di riscontro e della tempestiva liquidazione dei compensi arretrati e della fissazione del sollecitato incontro, inviamo i nostri più cordiali saluti.

Roma, 14 settembre 2019

Il Segretario generale FSP